

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Sezione dell'agricoltura

in seguito alla riconferma nel 2017 di buona parte dei focolai ritrovati negli scorsi anni e al ritrovamento di nuovi focolai di flavescenza dorata della vite, malattia da fitoplasmi con un decorso epidemico, trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, Ball;

visto il concreto rischio di propagazione di questa pericolosa malattia, la cui lotta è obbligatoria;

constatata la presenza della cicalina *Scaphoideus titanus* praticamente in tutto il Cantone;

vista la possibile confusione con un'altra malattia da fitoplasmi, il legno nero (bois noir) che manifesta gli stessi sintomi della flavescenza dorata e presente in buona parte dei vigneti del Cantone, in parte anche associata con la flavescenza dorata;

richiamate:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 2, Parte A, Sezione II, lettera d.;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, di Agroscope Centro di Cadenazzo e informate le cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

d e c i d e:

1. Durante l'annata 2018 è obbligatoria la lotta contro la cicalina vettore della flavescenza dorata, lo *Scaphoideus titanus*, che verrà effettuata sotto la direzione del Servizio fitosanitario cantonale su tutte le piante di vite di ogni vitigno nelle seguenti località.

Distretto di Mendrisio: Comuni di Balerna, Breggia (solo il quartiere di Morbio Superiore), Castel San Pietro (ad eccezione delle frazioni di Campora, Casima e Monte), Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio, Vacallo.

Distretto di Lugano: Comuni di Agno, Aranno, Arogno, Astano, Bedano, Bediglio-
ra, Bioggio, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano,

Lamone, Lugano, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Rovio, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

Distretto di Locarno: Comuni di Ascona, Brione s. Minusio, Brissago, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo Piano, Locarno, Losone (ad eccezione della frazione di Arcegno), Minusio, Muralto, Orselina, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte.

Distretto di Vallemaggia: Comune di Avegno-Gordevio.

Distretto di Bellinzona: Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino, S. Antonino.

Distretto di Riviera: Comuni di Biasca, Riviera.

Distretto di Blenio: Comune di Serravalle.

Distretto di Leventina: Comuni di Bodio, Giornico e Pollegio

2. La lotta al vettore è obbligatoria nei vivai viticoli seguendo le direttive del Servizio fitosanitario cantonale.
3. I Comuni sono tenuti a collaborare alla buona riuscita della lotta contro lo *Scaphoideus titanus*.
4. Le viti che nel 2017 mostravano i sintomi della flavescenza dorata e del legno nero devono essere estirpate ed eliminate entro il 15 marzo 2018. Tale misura è valida per tutte le viti del Cantone.
5. Nel 2018 alle viti che presentano sintomi di infezione dovrà essere tagliato immediatamente almeno il capo a frutto ed eliminate tutte le parti verdi della pianta. Il ceppo dovrà essere estirpato entro il 15 marzo dell'anno successivo.
6. I vigneti in cui, il numero delle viti sintomatiche supera il 20% delle viti complessive, dovranno essere estirpati completamente entro il 15 marzo dell'anno successivo.
7. Nelle zone del Cantone, dove la flavescenza dorata si manifesta regolarmente, la messa a dimora di varietà sensibili alla malattia, in modo particolare lo Chardonnay, è vivamente sconsigliata nei casi di ricostituzioni o creazione di nuove parcelle.
8. I viticoltori sono tenuti a controllare i propri vigneti e a segnalare tempestivamente i casi sospetti di flavescenza dorata al Servizio fitosanitario cantonale.
9. Le viti di vigneti abbandonati devono essere da subito ripristinate tramite potatura e curate, o estirpate ed eliminate.
10. In caso di inadempienza delle misure ordinate ai punti 4, 5, 6 e 9 della presente decisione, verrà applicata la procedura amministrativa prevista per l'esecuzione forzata (sostitutiva) delle decisioni (art. 56 cpv. 3 LPAmM). Restano inoltre riservate le sanzioni previste all'art. 292 del Codice penale per disobbedienza a decisioni dell'Autorità (art. 56 cpv. 4 LPAmM).

